

Circolare n. 20/2016
Prot. n. 25843/2016

ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLLEGI IP.AS.VI.
AI COLLEGI PROVINCIALI IP.AS.VI.
ALLE AZIENDE A.S.L.
ALLE AZIENDE OSPEDALIERE
AGLI ISTITUTI PENITENZIARI
AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA
ALLE COOPERATIVE E STUDI ASSOCIATI
ALLE UNIVERSITÀ
AGLI ISTITUTI DI FORMAZIONE
ALLE SOCIETÀ, FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI
AGLI STUDI MEDICI
AI MEDICI DI MEDICINA GENERALI
AI LABORATORI ANALISI PRIVATI E CONVENZIONATI
A TUTTI I COMMITTENTI DI AREA SANITARIA

Loro sedi

OGGETTO: Chiarimenti sull'utilizzo dei voucher (ex art. 48, 49 e 50 del D.lgs n. 81/2015) per le professioni intellettuali protette

Con nota del 5 luglio 2016 il Collegio IPASVI di Belluno ha sottoposto all'attenzione di questo Ente la questione relativa alla legittimità della remunerazione mediante voucher (ex art. 48, 49 e 50 del D.lgs n. 81/2015) delle prestazioni svolte nell'ambito dell'esercizio della professione infermieristica.

Nel precisare, sin da subito, che la corresponsione del compenso tramite voucher non è consentita per le professioni intellettuali protette (ovvero quelle, come la professione infermieristica, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi professionali ex art. 2229 cod. civ.) – le cui prestazioni sono assoggettate *ex lege* alla tutela previdenziale obbligatoria assicurata dagli Enti previdenziali di categoria di cui al D.lgs n. 509/94 ed al D.lgs n. 103/96 (come l'ENPAPI) –, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Come noto, la modalità di retribuzione in oggetto è stata introdotta dal D.lgs n. 276/2003, che – con le disposizioni contenute nel Capo II – ha definito e disciplinato le "*prestazioni occasionali di tipo accessorio*", al fine di regolamentare quelle attività lavorative non riconducibili alle figure del

lavoro subordinato o autonomo, far emergere aree di lavoro sommerso ed assicurare ad alcune categorie di lavoratori particolarmente svantaggiati minime tutele previdenziali ed assicurative.

In tale ottica, il Legislatore ha espressamente circoscritto l'ambito di applicazione di questa disciplina ad una serie di attività tassativamente elencate all'art. 70, comma 1, del D.lgs n. 276/2003 (es. lavori domestici, di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi ecc..) e ad una platea limitata di soggetti, indicati all'art. 71 del citato decreto (es. disoccupati da oltre un anno, casalinghe, studenti e pensionati, disabili e soggetti in comunità di recupero, lavoratori extracomunitari, ecc..), ed in ogni caso per compensi trascurabili.

Per tali prestazioni lavorative è stato introdotto il sistema di pagamento del compenso attraverso i buoni lavoro (voucher), il cui valore nominale comprende la contribuzione a favore della Gestione Separata INPS e l'assicurazione INAIL, versata direttamente dal concessionario autorizzato alla rivendita degli stessi buoni (cfr. art. 72 del D.lgs n. 276/2003).

E' dunque evidente che il voucher poteva essere utilizzato, sin dalla sua introduzione, unicamente in relazione a quelle attività lavorative assoggettabili al prelievo contributivo da parte della Gestione Separata INPS, ovvero per remunerare quei professionisti privi di albo e quindi di Casse Professionali.

Con successive modifiche (introdotte dapprima dalla L. n. 80/2005, successivamente dalla L. n. 92/2012 e da ultimo dal D.lgs n. 81/2015), pur rimanendo immutata la finalità dell'istituto e dunque la sua esclusiva utilizzabilità in relazione a professionisti sprovvisti di albo, è stato eliminato il riferimento ai settori di attività ed alle categorie dei prestatori – solo in presenza delle quali, come detto, la normativa previgente consentiva il ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale accessorio – ed è stato invece mantenuto l'unico requisito del valore massimo del compenso.

Infatti, attualmente la legge definisce il lavoro accessorio come l'insieme delle prestazioni lavorative *"che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile"* (cfr. art. 48, comma 1, D.lgs n. 81/2015).

Dunque, sebbene siano state semplificate e chiarite le modalità per l'utilizzo del lavoro accessorio caratterizzato dal sistema di pagamento del compenso tramite i voucher, è rimasto evidentemente immutato il limite rappresentato dalla natura delle prestazioni rese, le quali dovranno essere necessariamente diverse da quelle riconducibili alle professioni intellettuali protette, queste ultime assoggettate *ex lege*, non alla Gestione Separata INPS, bensì alla tutela previdenziale obbligatoria assicurata dagli Enti previdenziali di categoria di cui al D.lgs n. 509/94 ed al D.lgs n. 103/96.


Sul punto, nel richiamare il contenuto della Circolare n. 19/2016, si ricorda infatti che *"l'obbligo di iscrizione e conseguente contribuzione ad ENPAPI sorge quando ricorrono le seguenti condizioni:*

- *iscrizione ai relativi Albi provinciali tenuti dai Collegi IPASVI;*

- *esercizio dell'attività libero professionale infermieristica in qualsiasi forma diversa da quella subordinata, ancorché svolto contemporaneamente all'attività di lavoro dipendente, in modo occasionale e produttivo di reddito trascurabile".*

Il principio anzidetto è stato da ultimo confermato dalla stessa Direzione Territoriale del Lavoro di Belluno, la quale, con nota del 14 luglio 2016, ha espressamente affermato che la "*remunerazione con voucher non potrà riguardare le prestazioni professionali realizzate da operatori che siano assoggettati alla disciplina del versamento obbligatorio a gestioni previdenziali tenute da istituite Casse Professionali*".

Il Direttore Generale
Dott. Fabio Fioretti



Il Presidente
Dott. Mario Schiavon

